

Approfondimento

1.1.2020 - Entrata in vigore delle Regole Tecniche antiriciclaggio

Palazzo Carlotti
Corso Cavour, 2
37121 Verona – IT
Tel. +39.045.2220627

Via Vitruvio, 47
20124 Milano – IT
Tel. +39.02.6697788

Via Robbioni, 12
21100 Varese – IT
Tel. +39.0332.283303

Via Castiglione, 4
40121 Bologna – IT
Tel. +39.051.0397621

Aachener Straße 222
50931 Köln – DE
Tel. +49.221.800644450

Hirschgartenallee 45
80639 München- DE
Tel. +49.89.32224621



1 PREMESSA

Il CNDCEC, con la nota informativa n. 68, pubblicata il 18.7.2019, ha comunicato il differimento all'1.1.2020 del termine di applicazione delle Regole Tecniche antiriciclaggio. Si ricorda che le stesse erano state pubblicate il 23 gennaio scorso dal Consiglio nazionale, in qualità di organismo di autoregolamentazione. Nelle premesse del documento veniva precisato che le regole sarebbero divenute vincolanti decorsi 6 mesi dalla pubblicazione, vale a dire dal 23.7.2019.

Nella citata nota il Consiglio nazionale sottolineava come l'originaria scadenza del termine di decorrenza dell'applicazione delle Regole Tecniche non fosse più congrua a seguito dell'allora imminente attuazione della quinta direttiva antiriciclaggio e della sopraggiunta pubblicazione dell'aggiornamento dell'Analisi nazionale sui rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (FDT).

1.1.1.1.1. Linee Guida del CNDCEC

Successivamente alla pubblicazione delle Regole Tecniche, il CNDCEC ha reso disponibile, in data 23.5.2019, le "Linee guida per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai sensi del DLgs 231/2007 (come modificato dal DLgs. 90/2017)".

Nelle premesse del documento si sottolinea come le soluzioni operative proposte nelle Linee Guida siano frutto di orientamenti interpretativi maturati in assenza di specifiche indicazioni da parte delle autorità competenti; pertanto, nel caso in cui le stesse dovessero diffondere interpretazioni ufficiali su specifici aspetti, le stesse saranno aggiornate in conformità a tali orientamenti.

2 OGGETTO DELLE REGOLE TECNICHE

Le Regole Tecniche hanno ad oggetto i seguenti obblighi antiriciclaggio:

- l'autovalutazione del rischio dell'attività dello studio nel suo complesso (Regola Tecnica n. 1 e artt. 15 e 16 del DLgs. 231/2007);
- l'adeguata verifica della clientela (Regola Tecnica n. 2 e artt. 17 - 30 del DLgs. 231/2007);
- la conservazione dei dati e delle informazioni (Regola Tecnica n. 3 e artt. 31, 32 e 34 del DLgs. 231/2007) in materia di controlli interni, di adeguata verifica della clientela, di conservazione e di segnalazione di operazioni sospette.

3 AUTOVALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DELLO STUDIO

L'autovalutazione del rischio connesso all'attività professionale, che deve essere aggiornata con periodicità almeno triennale, descritta nella Regola Tecnica n. 1 e propedeutica all'adozione di presidi e procedure adeguati alla natura e alle dimensioni dello studio, prevede i seguenti passaggi:

- individuazione del rischio inerente all'attività dello studio (con l'attribuzione di un punteggio da 1 a 4, a seconda della rilevanza, a fattori quali la tipologia di clientela, l'area geografica di operatività, i canali distributivi e i servizi offerti);
- analisi dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei presidi (c.d. "vulnerabilità"), con l'attribuzione di un punteggio (sempre da 1 a 4) a fattori quali la formazione, l'organizzazione degli adempimenti di adeguata verifica della clientela, conservazione, segnalazione di operazioni sospette e comunicazione delle violazioni alle norme sull'uso del contante;
- calcolo del rischio residuo, mediante una media ponderata del valore attribuito al rischio inerente all'attività (considerato al 40%) e di quello attinente alla vulnerabilità (considerato al 60%).

3.1 RISCHIO INERENTE ALL'ATTIVITÀ

Il rischio inerente all'attività si determina attribuendo un punteggio da 1 a 4 (rilevanza non significativa, poco significativa, abbastanza significativa e molto significativa) ai seguenti fattori:

- tipologia di clientela;
- area geografica di operatività;
- canali distributivi (riferito alla modalità di esplicazione della prestazione professionale, anche tramite collaborazioni esterne, corrispondenze, canali di pagamento, ecc.);
- servizi offerti.

Il valore del rischio inerente è determinato dalla media aritmetica dei punteggi dei singoli fattori sopra elencati.

Indicazioni contenute nelle Linee Guida

Al fine di identificare il punteggio attinente ad ognuno dei fattori sopra indicati, nelle Linee Guida vengono riportati i seguenti criteri di valutazione:

Fattori di rischio	Criteri di valutazione
Tipologia di clientela	<p>La valutazione va effettuata tenendo conto del numero dei clienti (in valore assoluto) e delle caratteristiche oggettive e soggettive della clientela.</p> <p>Secondo le Linee Guida:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un numero molto esiguo di clienti (10%) individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio può determinare un indice di rischio pari a 1; • un numero molto limitato di clienti (tra il 10% e il 25%) individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio può determinare un indice di rischio pari a 2; • un numero significativo di clienti (tra il 25% e il 40%) individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio può determinare un indice di rischio pari a 3; • una percentuale molto significativa (superiore al 40%) di clienti ritenuti ad alto rischio può determinare un indice di rischio pari a 4.
Area geografica di operatività	<p>L'area geografica di operatività è da riferirsi tanto alla sede (o sedi diverse) dello studio professionale, quanto al territorio in cui si esplica la prestazione professionale a favore del cliente.</p> <p>Secondo le Linee Guida:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un numero molto esiguo di clienti operanti in aree geografiche ritenute ad alto rischio (10%) individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio può determinare un indice di rischio pari a 1; • un numero molto limitato di clienti operanti in aree geografiche ritenute ad alto rischio (tra il 10% e il 25%) individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio può determinare un indice di rischio pari a 2; • un numero significativo di clienti operanti in aree geografiche ritenute ad alto rischio (tra il 25% e il 40%) individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio può determinare un indice di rischio pari a 3; • una percentuale molto significativa (superiore al 40%) di clienti operanti in aree geografiche ritenute ad alto rischio, può determinare un indice di rischio pari a 4.
Canali distributivi	<p>Qualora i servizi professionali avvengano tramite collaborazioni esterne, corrispondenze, canali di pagamento, occorre tener conto dei relativi rischi, specie se le prestazioni si sviluppano in aree potenzialmente pericolose o distanti rispetto alla sede del professionista.</p> <p>La valutazione deve quindi riguardare il grado di controllo, tracciabilità e protezione di tali relazioni e canali.</p>
Servizi professionali offerti	<p>Secondo le Linee Guida:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una percentuale delle prestazioni a rischio inerente non significativo o poco significativo superiore all'80% può determinare un indice di rischio pari a 1;

Fattori di rischio	Criteri di valutazione
<i>segue</i>	<ul style="list-style-type: none"> una percentuale delle prestazioni a rischio inerente non significativo o poco significativo superiore al 60% può determinare un indice di rischio pari a 2; una percentuale delle prestazioni a rischio inerente non significativo o poco significativo compresa tra il 45% e il 60% può determinare un indice di rischio pari a 3; una percentuale delle prestazioni a rischio inerente non significativo o poco significativo inferiore al 45%, può determinare un indice di rischio pari a 4.

3.2 VULNERABILITÀ

L'analisi dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei presidi si svolge attribuendo un punteggio da 1 a 4 (rilevanza non significativa per presidi completi e strutturati, poco significativa per presidi ordinari, abbastanza significativa per presidi lacunosi, molto significativa per presidi assenti) ai seguenti fattori:

- formazione;
- organizzazione degli adempimenti di adeguata verifica della clientela;
- organizzazione degli adempimenti relativi alla conservazione dei documenti, dati e informazioni;
- organizzazione in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazione delle violazioni alle norme sull'uso del contante.

Terminata tale analisi, si calcola la media aritmetica dei valori attribuiti a ciascuno dei fattori sopra indicati.

1.1.1.1.2. Indicazioni contenute nelle Linee Guida

In tale ambito, le Linee Guida forniscono i seguenti criteri di valutazione:

Fattori di vulnerabilità	Criteri di valutazione
Formazione	<p>Oggetto di valutazione è il livello di aggiornamento della conoscenza della normativa antiriciclaggio in capo a tutti i componenti dello studio (titolare/i, dipendenti, collaboratori, tirocinanti).</p> <p>La formazione va valutata altresì per quanto concerne il grado di individuazione tempestiva delle tecniche illegali, facendo riferimento anche agli indicatori di anomalia, schemi di comportamento anomalo e altri indicatori messi a disposizione delle Autorità.</p> <p>Altro elemento da tenere in considerazione è la frequenza della attività di formazione e il suo effettivo svolgimento.</p>
Organizzazione degli adempimenti di adeguata verifica della clientela	<p>Idoneità delle misure adottate per adempiere agli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di adeguata verifica e dalle Regole Tecniche¹.</p>
Organizzazione degli adempimenti relativi alla conservazione dei documenti, dati e informazioni	<p>Idoneità delle misure adottate per adempiere agli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di conservazione e dalle Regole Tecniche².</p>

¹ Ad esempio esistenza e documentazione, attraverso l'utilizzo di apposita modulistica, di procedure per l'identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo.

² Ad esempio istituzione e aggiornamento di un sistema organico di conservazione dei fascicoli della clientela; individuazione dei soggetti legittimati ad alimentare e ad accedere al sistema.

Fattori di vulnerabilità	Criteri di valutazione
Organizzazione in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazione delle violazioni alle norme sull'uso del contante	Idoneità delle misure adottate per adempiere agli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di segnalazione di operazioni sospette e di comunicazione dell'uso illegittimo del contante ³ .

Terminata tale analisi, si calcola la media aritmetica dei valori attribuiti a ciascuno dei fattori sopra indicati.

3.3 DETERMINAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO CONNESSO ALLA PROPRIA ATTIVITÀ

La determinazione del rischio residuo avviene mediante una media ponderata dei valori attribuiti al rischio inerente all'attività (considerato al 40%) e della vulnerabilità, considerato al 60%.

Sulla base del valore ottenuto, si attribuisce al rischio connesso alla propria attività un livello, individuato tenendo presente la seguente scala graduata:

Valori ponderati	Livello di rischio residuo
1 - 1,5	NON SIGNIFICATIVO
1,6 - 2,5	POCO SIGNIFICATIVO
2,6 - 3,5	ABBASTANZA SIGNIFICATIVO
3,6 - 4	MOLTO SIGNIFICATIVO

3.4 DEFINIZIONE DELLE AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Una volta individuato il rischio residuo, il professionista dovrà predisporre le attività necessarie, potendosi limitare alla gestione del medesimo, laddove non significativo o poco significativo, dovendo invece individuare apposite azioni mitigatrici, in corrispondenza di un rischio abbastanza o molto significativo.

In particolare, nel caso fossero necessarie azioni di miglioramento, è opportuno prevedere un piano d'azione, che, secondo le Linee Guida, preveda:

- il tipo di azione prescelta per ciascun elemento di rischio;
- la descrizione specifica delle azioni mitigatrici rispetto alla riduzione della frequenza o dell'impatto del rischio;
- il nome del soggetto responsabile dell'attuazione dell'azione mitigatrice;
- il termine entro il quale l'azione mitigatrice deve essere posta in essere.

Nelle Linee Guida del CNDCEC si sottolinea, inoltre, che le aree principali su cui è possibile intervenire per la gestione e la mitigazione del rischio di riciclaggio/FDT, al fine di ridurre il rischio residuo, debbano essere almeno le seguenti:

Area	Modalità di intervento
Formazione	Piano di formazione mirato rispetto alle problematiche riscontrate in sede di autovalutazione del rischio
Organizzazione	Individuazione di punti di controllo dell'effettiva attuazione delle procedure in essere

³ Ad esempio:

- esistenza di una procedura interna per la rilevazione di anomalie riconducibili ad eventuali operazioni sospette di riciclaggio/FDT;
- diffusione interna degli indici di anomalia nonché delle casistiche di riciclaggio/FDT elaborate dalla UIF.

Funzione antiriciclaggio e funzione di revisione

Viene evidenziato come per due o più professionisti nello stesso studio (una sede o più) occorra introdurre la funzione antiriciclaggio⁴ e nominare il responsabile⁵, mentre con più di 30 professionisti e più di 30 collaboratori nello studio (una sede o più), occorre avere una funzione antiriciclaggio, nominare il responsabile e introdurre una funzione di revisione⁶ indipendente per la verifica dei presidi di controllo.

Conservazione dell'autovalutazione

La documentazione relativa all'autovalutazione deve essere conservata e messa a disposizione delle Autorità di cui all'art. 21 co. 2 lett. a) del DLgs. 231/2007 e degli organismi di autoregolamentazione.

4 ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

L'adeguata verifica della clientela, a cui è dedicata la Regola Tecnica n. 2, comprende la valutazione del:

- rischio inerente della prestazione;
- rischio specifico.

4.1 VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE

La sezione dedicata alla Regola Tecnica n. 2 si apre con la classificazione delle prestazioni professionali sulla base di apposite analisi svolte in tale ambito dal Consiglio nazionale che ha attribuito alle diverse prestazioni il corrispondente rischio inerente: non significativo (punteggio 1), poco significativo (punteggio 2), abbastanza significativo (punteggio 3), molto significativo (punteggio 4).

Sono ricomprese tra le prestazioni professionali a rischio non significativo quelle che non evidenziano alcun aspetto finanziario o economico-patrimoniale e non consentono la possibilità di valutare l'ambito operativo del committente in relazione alla tipologia di prestazione resa.

Anche per queste tipologie di prestazioni è, comunque, necessario svolgere preliminarmente, come specificato dall'art. 17 co. 3 del DLgs. 231/2007, un processo di valutazione che potrà confermare o meno il livello di rischio come "non significativo".

Nel primo caso, sarà sufficiente acquisire la documentazione prevista dalle Regole Tecniche (e richiamate dalle Linee Guida) in corrispondenza della prestazione da effettuare e non sarà necessario formalizzare il processo di valutazione del rischio. Così, ad esempio, per i servizi di apposizione di visti di conformità su dichiarazioni fiscali, è sufficiente che il professionista acquisisca copia del documento di identità del cliente e lo conservi nel relativo fascicolo ad esso intestato.

⁴ Secondo le Linee Guida, la funzione antiriciclaggio provvede a:

- identificare le norme applicabili e valutare il loro impatto sulle procedure interne;
- verificare l'adeguatezza delle procedure interne in materia di analisi e valutazione dei rischi di riciclaggio/FDT, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti e dei dati, rilevazione, valutazione e segnalazione delle operazioni sospette e comunicazione delle infrazioni sull'uso del contante;
- curare la predisposizione dell'autovalutazione periodica dei rischi di riciclaggio/FDT;
- collaborare all'individuazione del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzati alla prevenzione e alla gestione dei rischi di riciclaggio/FDT;
- gestire la formazione, mediante la predisposizione di un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale dipendente e dei collaboratori;
- predisporre flussi informativi diretti al soggetto obbligato.

⁵ Secondo le Linee Guida, il responsabile della funzione antiriciclaggio:

- ha compiti di supervisione e coordinamento delle politiche e procedure interne per la gestione dei rischi di riciclaggio/FDT;
- assiste il soggetto obbligato anche al fine di gestire e mitigare il rischio residuo.

⁶ Secondo le Linee Guida, il revisore indipendente verifica in modo continuativo il grado di adeguatezza dell'assetto organizzativo e la sua conformità rispetto alla disciplina di riferimento e vigila sulla funzionalità dei presidi antiriciclaggio istituiti.

Nei casi in cui, invece, sulla base dei risultati del processo di valutazione, il soggetto obbligato ritenga che il grado di rischio inerente si collochi ad un livello superiore, dovrà adottare, a seconda delle circostanze, misure di adeguata verifica semplificata, ordinaria o rafforzata, formalizzando la relativa attività di determinazione del rischio.

Alle restanti prestazioni professionali il CNDCEC ha attribuito gradi di rischio diversi dal “non significativo”: poco significativo, abbastanza e molto significativo.

Nella seguente tabella sono presentate le prestazioni professionali raggruppate sulla base dei livelli di rischio inerente sopra ricordati:

Prestazioni professionali per livello di rischio inerente
Rischio inerente non significativo (rif. Tabella 1 Regole Tecniche)
Collegio sindacale.
Apposizione del visto di conformità su dichiarazioni fiscali.
Predisposizione di interpelli con richiesta di chiarimenti interpretativi circa l'applicazione di norme, ancorché contestualizzati a casi concreti con inoltro a Ministeri e Agenzie fiscali.
Risposte a quesiti di carattere fiscale e societario con cui si chiede quale sia la corretta soluzione in base a norme di legge della fattispecie prospettata. Il quesito può essere astratto o contestualizzato con dati oggettivi (anagrafici e di valore). Pareri <i>pro veritate</i> .
Incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali (art. 182 L. fall.), giudiziarie e amministrative.
Liquidatore di società nominato dal tribunale (<i>ex artt. 2487 e 2487-bis c.c.</i>).
Attività degli amministratori giudiziari <i>ex art. 2 del DLgs. 4.2.2010 n. 14</i> .
Commissario giudiziale nelle amministrazioni straordinarie.
Incarico di ausiliario del giudice incaricato di perizie e consulenze tecniche su incarico dell'Autorità giudiziale in ambito civile (artt. 61 - 64 c.p.c.) e penale (art. 225 c.p.p.).
Amministratore giudiziario (<i>ex art. 2409 c.c.</i>).
Operazioni di vendita di beni mobili registrati e immobili nonché formazione del progetto di distribuzione, <i>ex art. 2 co. 3 lett. e) del DL 14.3.2005 n. 35 conv. L. 14.5.2005 n. 80</i> .
Incarico di custode giudiziale di beni ed aziende (artt. 560 e 676 c.p.c.).
Redazione di stime, giurate e non, su incarico dell'autorità giudiziale (art. 193 c.p.c.).
Componente Organismo di Composizione della Crisi <i>ex L. 3/2012</i> .
Docenze a corsi, convegni, <i>master</i> e simili anche mediante formazione a distanza.
Direzione, coordinamento e/o consulenza scientifica per l'organizzazione di attività di formazione in aula o a distanza.
Partecipazione a comitati di redazione e/o comitati scientifici di riviste, periodici, libri e giornali sia cartacei che sul <i>web</i> .
Redazione e aggiornamento di libri o di articoli e saggi su giornali, riviste, libri e banche dati.
Direzione e/o coordinamento editoriale di riviste, periodici, libri, giornali cartacei e <i>on line</i> , banche dati.
Gestione di rubriche tematiche e/o di risposta a quesiti e/o <i>chat</i> su riviste, periodici, libri, giornali, banche dati, portali, ecc.
Pareri giuridici <i>pro veritate</i> redatti sia oralmente che per iscritto, anche se per il tramite di terze società o enti di servizio che curano la gestione verso l'utente finale.
Componente di organismo di vigilanza <i>ex DLgs. 231/2001</i> .
Invio telematico di Bilanci (elenco soci, verbali di approvazione di bilanci, relazione dei sindaci e dei revisori) e pratiche varie agli uffici pubblici competenti (ad esempio le “comunicazioni uniche d'impresa” e gli invii assimilati).
Predisposizione presso gli uffici pubblici competenti (SIAE, Ministero Sviluppo economico, CCIAA, ecc.) di pratiche di prima iscrizione e rinnovo per la tutela di diritti (marchi, diritti di privativa, brevetti, <i>software</i>).

Prestazioni professionali per livello di rischio inerente
Rischio inerente poco significativo (rif. Tabella 2 Regole Tecniche)
Amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni, singoli beni.
Assistenza, consulenza e rappresentanza in materia tributaria.
Consulenza contrattuale.
Custodia e conservazione di beni e aziende.
Valutazione di aziende, rami d'azienda, patrimoni, singoli beni e diritti.
Rischio inerente abbastanza significativo (rif. Tabella 2 Regole Tecniche)
Amministrazione di società, enti, <i>trust</i> o strutture analoghe.
Assistenza per richiesta finanziamenti.
Assistenza e consulenza societaria continuativa e generica.
Attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei <i>business plan</i> per l'accesso a finanziamenti pubblici.
Consulenza aziendale.
Consulenza economico-finanziaria.
Costituzione/liquidazione di società, enti, <i>trust</i> o strutture analoghe.
Tenuta della contabilità.
Consulenza in materia di redazione del bilancio.
Revisione legale dei conti.
Rischio inerente molto significativo (rif. Tabella 2 Regole Tecniche)
Consulenza in operazioni di finanza straordinaria.

Regole di condotta per prestazioni a rischio inerente non significativo

Per le prestazioni che sono ricomprese in quelle a rischio inerente non significativo, le Regole Tecniche forniscano apposite regole di condotta da adottare ai fini dell'adeguata verifica, come di seguito riepilogato:

Prestazioni professionali	Regole di condotta ai fini della adeguata verifica
Collegio sindacale.	Acquisire e conservare copia del verbale di nomina.
Apposizione del visto di conformità su dichiarazioni fiscali.	Acquisire copia del documento di identità del cliente, da conservare nel fascicolo intestato al cliente.
Predisposizione di interpelli con richiesta di chiarimenti interpretativi circa l'applicazione di norme, ancorché contestualizzati a casi concreti con inoltro a Ministeri e Agenzie fiscali.	Acquisire copia del documento di identità del cliente, da conservare nel fascicolo intestato al cliente.
Risposte a quesiti di carattere fiscale e societario con cui si chiede quale sia la corretta soluzione in base a norme di legge della fattispecie prospettata. Il quesito può essere astratto o contestualizzato con dati oggettivi (anagrafici e di valore). Pareri <i>pro veritate</i> .	Acquisire copia del documento di identità del cliente, da conservare nel fascicolo intestato al cliente ⁷ .
Incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali (art. 182 L. fall.), giudiziarie e amministrative.	Acquisire e conservare una copia della nomina da parte dell'Autorità giudiziaria.
Liquidatore di società nominato dal tribunale (<i>ex artt. 2487 e 2487-bis c.c.</i>).	
Attività degli amministratori giudiziari <i>ex art. 2 del DLgs. 4.2.2010 n. 14</i> .	
Commissario giudiziale nelle amministrazioni straordinarie.	

7

Fermi gli adempimenti prescritti dalla vigente normativa civilistica, sostanziale e processuale.

Prestazioni professionali	Regole di condotta ai fini della adeguata verifica
Incarico di ausiliario del giudice incaricato di perizie e consulenze tecniche su incarico dell'autorità giudiziaria in ambito civile (artt. 61 - 64 c.p.c.) e penale (art. 225 c.p.p.).	
Amministratore giudiziario (ex art. 2409 c.c.).	
Operazioni di vendita di beni mobili registrati e immobili nonché formazione del progetto di distribuzione, ex art. 2 co. 3 lett. e) del DL 14.3.2005 n. 35 conv. L. 14.5.2005 n. 80.	
Incarico di custode giudiziale di beni ed aziende (artt. 560 e 676 c.p.c.).	
Redazione di stime, giurate e non, su incarico dell'Autorità giudiziaria (art. 193 c.p.c.).	
Componente Organismo di Composizione della Crisi ex L. 3/2012.	
Docenze a corsi, convegni, <i>master</i> e simili anche mediante formazione a distanza.	Acquisire e conservare una copia dell'incarico professionale.
Direzione, coordinamento e/o consulenza scientifica per l'organizzazione di attività di formazione in aula o a distanza.	
Partecipazione a comitati di redazione e/o comitati scientifici di riviste, periodici, libri e giornali sia cartacei che sul <i>web</i> .	
Redazione e aggiornamento di libri o di articoli e saggi su giornali, riviste, libri e banche dati.	
Direzione e/o coordinamento editoriale di riviste, periodici, libri, giornali cartacei e <i>on line</i> , banche dati.	
Gestione di rubriche tematiche e/o di risposta a quesiti e/o <i>chat</i> su riviste, periodici, libri, giornali, banche dati, portali, ecc.	
Pareri giuridici <i>pro veritate</i> redatti sia oralmente che per iscritto, anche se per il tramite di terze società o enti di servizio che curano la gestione verso l'utente finale.	
Componente di organismo di vigilanza ex DLgs. 231/2001.	Acquisire una copia della delibera del CdA/determina dell'amministratore unico, ovvero del verbale assembleare di nomina, da conservare nel fascicolo intestato all'ente che ne ha deliberato la nomina.
Invio telematico di Bilanci (elenco soci, verbali di approvazione di bilanci, relazione dei sindaci e dei revisori) e pratiche varie agli uffici pubblici competenti (ad esempio le "comunicazioni uniche d'impresa" e gli invii assimilati).	Si ritiene applicabile per analogia l'esonero previsto dall'art. 17 co. 7 per le attività di redazione e trasmissione di dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e quindi non è richiesto alcun adempimento.
Predisposizione presso gli uffici pubblici competenti (SIAE, Ministero Sviluppo economico, CCIAA, ecc.) di pratiche di prima iscrizione e rinnovo per la tutela di diritti (marchi, diritti di privativa, brevetti, <i>software</i>).	Acquisire copia del documento di identità del cliente, da conservare nel fascicolo intestato al cliente.

4.2 VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO

Vengono poi fornite regole che il professionista deve seguire per valutare (sempre tramite l'attribuzione di punteggi) il rischio specifico di riciclaggio/finanziamento del terrorismo con riferimento al cliente e alla prestazione professionale resa.

Il livello di rischio si determina, con riferimento al cliente e alla specifica prestazione, attribuendo, anche in questo caso, un punteggio da 1 a 4 per i seguenti elementi:

A - Aspetti connessi al cliente	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
Natura giuridica	
Prevalente attività svolta	
Comportamento tenuto al momento del conferimento dell'incarico	
Area geografica di residenza del cliente	
RISCHIO SPECIFICO CLIENTE (somma punteggio Tabella A)	
B - Aspetti connessi alla prestazione professionale	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
Tipologia	
Modalità di svolgimento	
Ammontare dell'operazione	
Frequenza e volume delle operazioni/durata della prestazione professionale	
Ragionevolezza	
Area geografica di destinazione	
RISCHIO SPECIFICO PRESTAZIONE (somma punteggio Tabella B)	
RISCHIO SPECIFICO COMPLESSIVO (somma dei valori della Tabelle A e B diviso 10)	

Il livello di rischio specifico si ottiene calcolando la media aritmetica semplice dei punteggi assegnati nella Tabella A e nella Tabella B:

- rischio specifico cliente: somma punteggi Tabella A;
- rischio specifico prestazione: somma punteggi Tabella B;
- rischio specifico complessivo: somma dei valori delle Tabelle (A + B) diviso dieci⁸.

4.2.1 Rischio specifico del cliente

Secondo le Linee Guida del CNDCEC l'attribuzione dei punteggi con riferimento al cliente avviene tenendo presente i seguenti elementi:

Natura giuridica	Prevalente attività svolta	Comportamento tenuto al momento del conferimento dell'incarico	Area geografica di residenza del cliente
Non congruità della natura giuridica prescelta in relazione all'attività svolta e alle sue dimensioni.	Attività esposte al rischio di infiltrazioni criminali e terroristiche secondo le periodiche pubblicazioni delle Autorità in materia, sia a livello sovranazionale (Relazione UE sulla valutazione del rischio sovranazionale), sia a livello nazionale (triennale: "Ana-	Cliente non presente fisicamente.	Residenza/localizzazione in: <ul style="list-style-type: none"> • Comune italiano a rischio a causa dell'utilizzo eccessivo di contante; • Paesi terzi ad alto rischio individuati dalle Autorità; • Paesi terzi non dotati di efficaci sistemi di prevenzione

⁸ Con riferimento ad alcune prestazioni professionali – es. revisione legale dei conti e tenuta della contabilità – la Tabella B non deve essere compilata, attesa la tipologia dei dati richiesti nella stessa. Ne consegue che in relazione a dette prestazioni il rischio specifico si ottiene sommando i punteggi della Tabella A e dividendo per quattro.

	<p>lisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo” MEF/CSF e annuale: “Rapporto annuale dell’Unità di Informazione Finanziaria”</p>		<p>del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI;</p>
Natura giuridica	Prevalente attività svolta	Comportamento tenuto al momento del conferimento dell’incarico	Area geografica di residenza del cliente
<i>segue</i>	<p>UIF/Banca d’Italia nonché la Relazione annuale al Parlamento del MEF).</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Paesi terzi caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose; • Aree di conflitto in cui sono presenti organizzazioni terroristiche o in zone limitrofe o di transito; • Paese soggetto a sanzioni o embarghi o misure analoghe stabilite dall’ONU o altri organismi internazionali (vedasi le pubblicazioni periodiche delle Autorità in materia, sia a livello sovranazionale, sia a livello nazionale).
<p>Articolazione giuridica, complessità e opacità della struttura volte ad ostacolare l’identificazione del titolare effettivo o l’attività concretamente svolta.</p>	<p>Struttura organizzativa e dimensionale non coerente con l’attività svolta.</p>	<p>Presenza di soggetti terzi con ruolo non definito.</p>	<p>Lontananza della residenza del cliente rispetto alla sede del Professionista.</p>
<p>Partecipazione di persone politicamente esposte (cliente, esecutore, titolare effettivo).</p>	<p>Non conformità dell’attività svolta rispetto a quella indicata nell’atto costitutivo.</p>	<p>Comportamento non trasparente e collaborativo.</p>	<p>Altro</p>
<p>Incarichi in società, associazioni, fondazioni, organizzazioni non lucrative, organizzazioni non governative soprattutto se aventi sede in Paesi ad alto rischio o non collaborativi.</p>	<p>Altro</p>	<p>Difficoltà nell’individuazione del titolare effettivo.</p>	
<p>Processi penali o indagini in corso per circostanze attinenti al terrorismo, al riciclaggio o all’autoriciclaggio</p> <ul style="list-style-type: none"> – Misure di prevenzione o provvedimenti di sequestro – Familiarità/stretti legami con soggetti sottoposti a indagini o a procedimenti penali o provvedimenti di 		<p>Altro</p>	

sequestro o censiti nelle liste delle persone o degli enti attivi nel finanziamento del terrorismo.			
---	--	--	--

4.2.2 Rischio specifico della prestazione professionale

In relazione ai diversi fattori di rischio collegati alla prestazione professionale, le Linee Guida forniscono le seguenti indicazioni.

Tipologia

Da tener presente se l'operazione presenta una o più delle seguenti caratteristiche:

- operazione ordinaria/straordinaria rispetto al profilo soggettivo del cliente;
- operazione che prevede schemi negoziali che possono agevolare l'opacità delle relazioni economiche e finanziarie intercorrenti tra il cliente e la controparte;
- articolazione contrattuale ingiustificata;
- altro (da specificare).

Modalità di svolgimento

Da considerare se l'operazione preveda uno o più dei seguenti elementi:

- utilizzo di mezzi di pagamento non tracciati;
- utilizzo di valute virtuali;
- utilizzo di conti non propri per trasferire/ricevere fondi;
- ricorso reiterato a procure;
- ricorso a domiciliazioni di comodo;
- altro (da specificare).

Ammontare dell'operazione

Da valutare se l'operazione presenta:

- incoerenza dell'ammontare rispetto al profilo economico e finanziario del cliente;
- presenza di frazionamenti artificiali;
- altro (da specificare).

Frequenza e volume delle operazioni/durata della prestazione professionale

Da considerare la presenza dei seguenti fattori:

- non congruità della frequenza dell'operazione rispetto all'attività esercitata;
- operatività improvvisa e poco giustificata rispetto all'ordinaria attività;
- operazioni di ammontare consistente, concentrate in un ristretto arco temporale;
- rapporto professionale continuativo o occasionale;
- altro (da specificare).

Ragionevolezza

Da valutare anche l'eventuale:

- irragionevolezza dell'operazione rispetto all'attività svolta dal cliente;
- irragionevolezza dell'operazione rispetto all'entità delle risorse economiche nella disponibilità del cliente;
- non congruità dell'operazione rispetto alle finalità dichiarate;
- altro (da specificare).

Area geografica di destinazione

Da valutare l'eventuale destinazione della prestazione in:

- Comune italiano a rischio a causa dell'utilizzo eccessivo di contante;
- Paesi terzi ad alto rischio individuati dalle Autorità;
- Paesi terzi non dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI;
- Paesi terzi caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminali;
- aree di conflitto in cui sono presenti organizzazioni terroristiche o in zone limitrofe o di transito;
- Paese soggetto a sanzioni o embarghi o misure analoghe stabilite dall'ONU o altri organismi internazionali.

Inoltre da verificare:

- l'inesistenza di riferimenti tradizionali nell'area geografica di destinazione (ad esempio assenza di organismi equivalenti alle Camere di Commercio che detengono registri pubblici);
- l'irragionevolezza e non congruità della ricerca di interazione con altre aree geografiche (ad esempio vendita di determinati prodotti in aree geografiche nelle quali notoriamente gli stessi non risultano utilizzati);
- altro (da specificare).

4.3 DETERMINAZIONE DEL RISCHIO EFFETTIVO

La determinazione del rischio effettivo avviene mediante una media ponderata dei valori attribuiti al rischio inerente alla prestazione (considerato al 30%) e al rischio specifico, considerato al 70%.

Sulla base del valore ottenuto, si attribuisce al rischio effettivo connesso al cliente e alla prestazione, un livello individuato tenendo presente la seguente scala graduata, a cui corrisponde una diversa misura di adeguata verifica:

Valori ponderati	Grado di rischio	Misure di adeguata verifica
1 - 1,5	NON SIGNIFICATIVO	Regole di condotta specifiche per le prestazioni a rischio inerente non significativo
1,6 - 2,5	POCO SIGNIFICATIVO	Semplificate
2,6 - 3,5	ABBASTANZA SIGNIFICATIVO	Ordinarie
3,6 - 4	MOLTO SIGNIFICATIVO	Rafforzate

4.4 ADEGUATA VERIFICA ORDINARIA

Vengono fornite indicazioni per l'espletamento delle operazioni per gli incarichi conferiti ad uno studio associato o ad una società tra professionisti. In tali casi, l'identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo è effettuata dal professionista incaricato dello svolgimento della prestazione, che ne è responsabile, mentre gli adempimenti amministrativi inerenti all'identificazione possono essere delegati anche ai dipendenti e ai collaboratori dello studio associato/società tra professionisti.

Con riferimento ai successivi incarichi professionali conferiti dal medesimo cliente allo studio associato/società tra professionisti, l'adeguata verifica può essere svolta ai sensi dell'art. 19 co. 1 lett. a) n. 4 del DLgs. 231/2007, secondo cui l'obbligo di identificazione si considera assolto, anche senza la presenza fisica del cliente, con riferimento ai clienti "che siano già stati identificati dal soggetto obbligato in relazione ad un altro rapporto o prestazione professionale in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate ed adeguate rispetto allo specifico profilo del rischio del cliente".

Rimangono a carico del professionista di volta in volta interessato le seguenti attività:

- acquisizione di informazioni su scopo e natura della prestazione professionale;

- valutazione del rischio, che potrà essere integrata con le valutazioni effettuate dagli altri professionisti associati/soci;
- esecuzione del controllo costante, dovuto nel caso di prestazione professionale continuativa, con possibilità di ripartire le attività tra i professionisti/soci interessati e, ove ritenuto opportuno, condividerne le conclusioni.

In alternativa all'operatività sopra indicata resta, comunque, ferma la possibilità che ogni professionista assolva singolarmente e autonomamente tutti gli adempimenti previsti.

4.5 ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA

Si precisa come sia possibile applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela, ove dalla valutazione emerga in concreto un basso rischio di riciclaggio, nei confronti delle seguenti tipologie di clienti⁹:

- le società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione che impongono di assicurare una adeguata trasparenza sulla titolarità effettiva;
- le pubbliche amministrazioni, ovvero istituzioni od organismi che svolgono funzioni pubbliche conformemente al diritto dell'Unione europea;
- i clienti che sono residenti in aree geografiche a basso rischio, ai sensi della lett. c) dell'art. 23 del decreto stesso¹⁰;
- i soggetti sottoposti a vigilanza ai sensi del DLgs. 1.9.93 n. 385, del DLgs. 24.2.98 n. 58 e del DLgs. 7.9.2005 n. 209.

Le misure semplificate consistono:

- nell'identificazione del cliente, dell'esecutore e del legale rappresentante mediante acquisizione della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 22 del DLgs. 231/2007;
- nell'identificazione del titolare effettivo mediante acquisizione della dichiarazione resa dal cliente ai sensi dell'art. 22 del DLgs. 231/2007;
- nel controllo costante, con cadenza maggiormente dilazionata nel tempo¹¹.

Gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela non si applicano qualora il professionista abbia motivo di ritenere che l'identificazione effettuata non sia attendibile e vi sia sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

4.6 ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA

Nei casi di valutazione di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il professionista applica misure rafforzate di adeguata verifica, attenendosi ad uno o più dei seguenti suggerimenti:

- prestare particolare attenzione, attraverso opportuni riscontri documentali, all'identificazione dei titolari effettivi, all'eventuale uso di identità false, di società di comodo/fittizie, all'interposizione di soggetti terzi (anche se membri della famiglia), ai clienti occasionali;

⁹ Fermo restando il dovere di compiere una valutazione – seppure non formalizzata – del rischio in concreto rilevato, con riferimento a tutti gli elementi oggettivi e soggettivi della prestazione professionale/operazione.

¹⁰ Per tali soggetti devono comunque essere acquisite le informazioni sullo scopo e natura della prestazione professionale mediante acquisizione della dichiarazione del cliente ai sensi dell'art. 22 del DLgs. 231/2007.

¹¹ Ad esempio triennale per i rapporti continuativi, essendo inoltre sufficiente raccogliere una dichiarazione del cliente dalla quale emerga che il quadro informativo a questi riferito non ha subito variazioni.

- adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti, o richiedere una certificazione di conferma rilasciata da un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva¹²;
- verificare l'eventuale presenza del cliente o di soggetti ad esso collegati, purché resi noti al professionista e coinvolti nelle attività oggetto della prestazione professionale, nelle liste delle persone e degli enti associati ad attività di finanziamento del terrorismo o destinatari di misure di congelamento;
- verificare la sottoposizione del cliente o di soggetti ad esso collegati, purché resi noti al professionista e coinvolti nelle attività oggetto della prestazione professionale, ad indagini o processi penali per circostanze attinenti al riciclaggio e/o al finanziamento del terrorismo, ovvero la riconducibilità degli stessi ad ambienti del radicalismo o estremismo;
- consultare fonti aperte e *social media*.

4.6.1 Casi di adeguata verifica rafforzata obbligatoria

Il co. 5 dell'art. 24 del DLgs. 231/2007 individua i seguenti casi in cui l'adozione delle misure rafforzate è obbligatoria:

- rapporti continuativi, prestazioni professionali ed operazioni che coinvolgono Paesi terzi ad alto rischio;
- rapporti di corrispondenza transfrontalieri, che comportano l'esecuzione di pagamenti, con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un Paese terzo;
- rapporti continuativi, prestazioni professionali od operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano persone politicamente esposte, salve le ipotesi in cui le predette persone politicamente esposte agiscono in veste di organi delle Pubbliche Amministrazioni. In dette ipotesi, i soggetti obbligati adottano misure di adeguata verifica della clientela commisurate al rischio in concreto rilevato, anche tenuto conto di quanto previsto dall'art. 23 co. 2 lett. a) n. 2.

4.6.2 Acquisizione di informazioni aggiuntive

Ai fini della acquisizione di informazioni aggiuntive¹³, il professionista può avvalersi della consultazione di una o più delle seguenti fonti:

- siti Internet ufficiali dei Paesi di provenienza;
- *data base* di natura commerciale;
- fonti attendibili e indipendenti ad accesso pubblico o tramite credenziali di autenticazione¹⁴.

Operativamente l'adeguata verifica rafforzata può essere effettuata mediante l'adozione di una o più delle seguenti ulteriori misure, anche in tempi diversi:

Acquisizione di almeno due documenti di riconoscimento del cliente in corso di validità.
Verifica del rilascio, da parte di ente certificatore, di un dispositivo di firma digitale del cliente.
Richiesta di un documento che attesti l'esistenza in capo al cliente di un rapporto bancario e/o assicurativo presso un intermediario destinatario degli obblighi di cui al DLgs. 231/2007, ovvero sottoposto ad obblighi antiriciclaggio equivalenti.
Consultazione di banche dati liberamente accessibili.
Verifica della provenienza dei fondi utilizzati per il compimento dell'operazione.
Maggiore frequenza del controllo costante.

¹² Ovvero assicurarsi che il primo pagamento relativo all'operazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio che non abbia sede in Paesi terzi ad alto rischio, per come definiti dall'art. 24 co. 2 lett. c) del DLgs. 231/2007.

¹³ Prevista dall'art. 25 co. 1 del DLgs. 231/2007.

¹⁴ Quali Camere di Commercio/Registro delle imprese, servizio Telemaco per le visure al Registro imprese, servizi Cerved, società di informazioni su aziende italiane/estere che forniscono *report* specifici e informazioni su proprietà ed eventuali legami societari.

4.7 ESECUZIONE DELL'OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA MEDIANTE RICORSO A TERZI

Si ricorda che gli obblighi di adeguata verifica della clientela possono essere assolti mediante il ricorso a terzi, ferma la responsabilità dei soggetti obbligati e, a tal fine, i professionisti possono richiedere il rilascio dell'attestazione di adempimento dell'adeguata verifica ai soggetti terzi elencati dall'art. 26 co. 2 del DLgs. 231/2007¹⁵, mentre possono rilasciare tale attestazione solo ad altri professionisti.

Il ricorso a terzi è possibile in relazione alla natura e alla tipologia dell'operazione come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ipotesi di:

- a) operazioni caratterizzate dalla presenza di un solo cliente assistito da più professionisti;
- b) operazioni caratterizzate dalla presenza di più clienti assistiti da più professionisti;
- c) operazioni affidate da clienti non presenti fisicamente e/o legalmente nel territorio dove ha sede lo studio del professionista, mentre è noto (anche per la dichiarazione del cliente) il nominativo di altro professionista che ha già assolto l'obbligo di adeguata verifica.

All'attestazione dovrà essere allegata copia della documentazione acquisita dai terzi, nonché le informazioni richieste e ricevute in sede di l'assolvimento dell'obbligo di adeguata verifica del cliente.

5 CONSERVAZIONE

La Regola Tecnica n. 3 è dedicata all'obbligo di conservazione che ha per oggetto:

- la copia dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela, sia per le prestazioni professionali che per le operazioni;
- l'originale, ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti esclusivamente le operazioni.

Viene evidenziato come i professionisti possano avvalersi di modalità di conservazione sia cartacei che informatici che devono, in ogni caso, garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e il loro trattamento esclusivamente per le finalità di cui al DLgs. 231/2007.

Si sottolinea, inoltre, che i professionisti possono continuare ad alimentare gli archivi cartacei o informatici già istituiti alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste nel DLgs. 90/2017, integrando secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni i dati relativi al titolare effettivo e alle informazioni sullo scopo e la natura del rapporto ed eliminando i dati non più obbligatori.

La conservazione cartacea o informatica deve consentire quanto meno di ricostruire univocamente:

Nel caso di prestazioni professionali	Nel caso di operazioni
La data del conferimento dell'incarico.	La data, l'importo e la causale dell'operazione.
I dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione.	I mezzi di pagamento utilizzati.

Soggetti legittimati ad utilizzare il sistema

Qualunque sia il sistema di conservazione prescelto, occorrerà individuare i soggetti:

- legittimati ad alimentare il sistema di conservazione;
- che possono accedere ai dati ed alle informazioni ivi conservati;
- responsabili della conservazione ai fini del rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

¹⁵ Vale a dire, a determinate condizioni menzionate nel citato articolo, intermediari bancari e finanziari, agenti in attività finanziaria.

5.1 CONSERVAZIONE CARTACEA

L'istituzione di un sistema atto alla conservazione cartacea dei documenti deve soddisfare gli obiettivi previsti dalla legge, impedendo la perdita o la distruzione dei documenti e mantenendo nel tempo le loro caratteristiche di integrità, leggibilità e reperibilità.

Tutti i documenti conservati in modalità cartacea devono essere datati e sottoscritti dal professionista o da un suo delegato e il fascicolo del cliente può rimandare ad alcuni documenti conservati in formato elettronico non modificabile all'interno del sistema informatico dello studio professionale.

5.2 CONSERVAZIONE INFORMATICA

Ai fini della conservazione informatica i professionisti possono avvalersi:

- di un modello interno per cui il processo/sistema di conservazione è realizzato all'interno della struttura organizzativa del soggetto produttore dei documenti informatici;
- di un modello esterno per cui il responsabile della conservazione può affidare il processo/ sistema di conservazione, in modo totale o parziale, a soggetti terzi pubblici o privati che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche.

In ogni caso, il sistema di conservazione informatico deve garantire l'accesso all'oggetto conservato, per il periodo prescritto dalla norma, indipendentemente dall'evolversi del contesto tecnologico.

I documenti informatici, i dati e le informazioni possono essere conservati in cartelle intestate a ciascun cliente e il sistema adottato può rimandare ad alcuni documenti conservati in formato cartaceo all'interno dello studio professionale.

5.3 CONSERVAZIONE NEGLI STUDI ASSOCIATI E NELLE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

Si evidenzia come nell'ambito degli studi associati e delle società tra professionisti potranno essere appositamente regolamentate modalità organizzative con una funzione generale e accentrata di conservazione, per tutti i professionisti associati:

- dei dati raccolti per l'identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo;
- delle altre informazioni e/o documentazioni raccolte dal singolo professionista che riceve l'incarico ovvero dal responsabile della funzione antiriciclaggio.

Il Dipartimento Fiscale dello Studio resta a disposizione per qualsivoglia chiarimento e/o delucidazione si rendesse necessario.